



**FINAMAR**  
GROUP



## **Ordine Avvocati Perugia**

Newsletter di  
aggiornamento

**GRUPPO**  **24** **ORE**

## SOMMARIO

---

**FINAMAR Group**  
**Idee in movimento** 5

---

**FINAMAR HEALTH CARE - Società di Mutuo Soccorso**

Si occupa di offrire agli Associati una linea completa di Sussidi come forma integrativa di WELFARE Socio - Assistenziale 6

---

**FINAMAR INSURANCE BROKER**

Professionisti del settore che si pongono come obiettivo quello di trovare le migliori soluzioni partendo dalla tua RCA 7

---

### NEWS E APPROFONDIMENTI

---

#### PROFESSIONE

**AVVOCATI: CASSA FORENSE FA IL PUNTO SULLE SCADENZE**

*Più tempo per pagare i contributi minimi obbligatori 2020 alla Cassa Forense. A fare il punto sulle scadenze degli avvocati è lo stesso ente previdenziale che ricorda come la consueta imminente scadenza del 30 settembre per quest'anno è differita, a causa della pandemia, al 31 dicembre 2020.*

Marina Crisafi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 29 settembre 2020 8

---

#### PENALE E VICINATO

**RUMORI, MINACCE, ANIMALI DOMESTICI: QUANDO IL VICINO DIVENTA UNO STALKER**

*Rumori molesti e ricorrenti, minacce, animali lasciati liberi negli spazi comuni, fino a veri atti di teppismo: sono alcune delle condotte a danno del vicino che passano la soglia delle liti civili e sfociano nel reato di minaccia (previsto dall'articolo 612 del Codice penale) o in quello di stalking, che sanziona (in base all'articolo 612-bis) chi compie atti tali da causare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto o di una persona legata da relazione affettiva o tali da costringere il vicino ad alterare le proprie abitudini di vita.*

Selene Pascasi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 28 settembre 2020 10

---

#### SISTEMA GIUDIZIARIO

**SOLO UNA FORTE «SCOSSA» AGLI UFFICI PUÒ RIDARE SPERANZA ALLA GIUSTIZIA**

*La puntuale ricerca della European House - Ambrosetti su «Il miglioramento del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione: nodi prioritari per recare un ambiente pro-business nel Paese» - presentata nei giorni scorsi - rileva lo stato di sofferenza cronico della Giustizia italiana. Nonostante il miglioramento di alcuni indicatori dell'andamento del comparto, dunque, si nota la tendenza a una progressiva caduta di vigore della spinta iniziale delle politiche fin qui seguite*

Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Diritto", Edizione del 26 settembre 2020, n. 38 - p. 12-13 13

---

---

## NOVITA' LEGISLATIVE

### ARBITRO BANCARIO, TERMINE DI 60 GIORNI PER I RECLAMI PRESENTATI DAL 1° OTTOBRE

*Dopo un lungo e complesso iter durato oltre due anni, la Banca d'Italia il 12 agosto 2020 ha approvato la revisione delle norme che regolamentano il funzionamento dell'Arbitro bancario finanziario («Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari»). La nuova disciplina adottata non segue la tecnica della novellazione, ma sostituisce integralmente quella precedente ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020.*

Marco Marinaro, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Diritto", Edizione del 19 settembre 2020, n. 37 - p. 26-32

16

---

## PROCEDURA DI APPALTO

### APPALTO E SUBAPPALTO: QUALE RELAZIONE?

*Quale rapporto intercorre fra i contratti di appalto e di subappalto? Quale rilevanza ha il carattere derivato del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno avanzata per vizi e difformità dell'opera? L'appaltatore può contestare al subappaltatore i vizi e le difformità dell'opera prima ancora che tali vizi e/o difformità vengano denunciati dal committente?*

Laura Biarella, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ventiquattrore Avvocato", Edizione del 2 settembre 2020 - n. 9 - p. 60-67

26

---

## SENTENZE

---

### CASSAZIONE CIVILE

#### MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, L'ONERE GRAVA SUL CREDITORE

*Corte di cassazione - Sezioni unite civili - 18 settembre 2020, n. 19596*

Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Diritto online", 18 settembre 2020

39

---

### CASSAZIONE CIVILE

#### INDEGNO A SUCCEEDERE IL MARITO CHE FIRMA IL TESTAMENTO OLOGRAFO DELLA MOGLIE

*Corte di cassazione - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19045*

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 15 settembre 2020

41

---

### CASSAZIONE PENALE

#### CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI: C'È REATO IN PRESENZA DI UN RAPPORTO SQUILIBRATO FRA VITTIMA E AGENTE

*Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 11 agosto 2020, n. 23792*

Giuseppe Amato, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 22 settembre 2020

43

---

### CASSAZIONE PENALE

#### IL CONTRIBUTO CAUSALE ALLA COMMISSIONE DEL REATO FA SCATTARE LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

*Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 3 luglio 2020, n. 19987*

Giuseppe Amato, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 14 settembre 2020

45

---

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

---

### CIVILE

#### ESDEBITAZIONE: PRUDENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto"

46

---

## **PENALE**

### **APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE NEI GIUDIZI DI COSIDDETTA "PERICOLOSITÀ GENERICA**

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del  
Diritto"

**48**

---

## **RASSEGNA DI NORMATIVA**

**50**

---

*Chiusa in redazione il 29 settembre 2020*



**FINAMAR**  
GROUP



5

Centralino 075.8000.256 | 075.8000.946 | 075.8001.585 - Numero Verde 800.30.10.90



**FINAMAR**  
GROUP



La diversità è il nostro punto di forza ed è rappresentata dalla capacità di ascoltare i bisogni degli utenti.

È proprio da qui che avviene la crescita e prendono vita i progetti di **Finamar Group**, identificando una strategia aziendale comune per garantire trasparenza, onestà e rettitudine.

UN PERCORSO **VINCENTE ED AFFIDABILE**  
PER SODDISFARE LA VOSTRE ESIGENZE



**FINAMAR**  
GROUP



GRUPPO **24**ORE



**FINAMAR HEALTH CARE Società di Mutuo Soccorso**

Si occupa di offrire agli Associati una linea completa di Sussidi come forma integrativa di WELFARE Socio - Assistenziale, dando un valido supporto sanitario a quello già erogato dallo Stato.

**METTIAMO IN EVIDENZA LA NOSTRA DIVERSITÀ**

Con noi **PUOI**:



**HEALTH SECURITY LOYALTY**

Ottenere il rimborso fino al 100% delle somme versate



**HEALTH PET LIFE**

Salvaguardare il tuo amico a quattro zampe



**HEALTH CARE ASSISTANCE**

Proteggere te e la tua famiglia





## IL NOSTRO IMPEGNO COME GARANZIA DELLA TUA SICUREZZA

La competitività di **Finamar Insurance Broker** è costituita dai professionisti del settore che, partendo dalle esigenze e dalle aspettative del cliente e sulla base di un'approfondita conoscenza del mercato assicurativo, si pongono come obiettivo quello di trovare le migliori soluzioni partendo dalla tua RCA.

**I nostri Agenti si distinguono per la capacità di creare un rapporto di fiducia con i propri utenti, imprescindibile per offrire un servizio personalizzato e creato su misura**



Offriamo coperture adeguate per le tue esigenze

Garantiamo la migliore consulenza per rendere **chiare e comprensibili** le nostre polizze



# News e approfondimenti

PROFESSIONE

## Avvocati: Cassa forense fa il punto sulle scadenze

Marina Crisafi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 29 settembre 2020

8

Più tempo per pagare i contributi minimi obbligatori 2020 alla Cassa Forense. A fare il punto sulle scadenze degli avvocati è lo stesso ente previdenziale che ricorda come la consueta imminente scadenza del 30 settembre per quest'anno è differita, a causa della pandemia, al 31 dicembre 2020.

Contributi minimi obbligatori 2020 - Di regola, il termine ordinario per il pagamento dei contributi minimi obbligatori dell'anno in corso, dovuti dagli avvocati iscritti alla Cassa scade il 30 settembre. Si tratta dell'ultima rata "a conguaglio" (le altre tre scadono, rispettivamente, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 30 giugno) che va pagata tempestivamente entro la data prescritta per evitare l'applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, per l'anno in corso, il termine, stante l'emergenza dovuta al Covid 19, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ogni iscritto tenuto al pagamento dei contributi minimi, laddove non vi abbia già provveduto, «potrà effettuare il versamento delle quattro rate entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni».

Il pagamento può essere eseguito mediante M.A.V., Forense Card, Bonifico bancario o bollettino postale, accedendo nella propria area personale (sezione Accessi riservati) sul sito della Cassa per conoscere l'importo dovuto e produrre il modulo per il pagamento.

Contributo minimo soggettivo - Per il 2020, il contributo minimo soggettivo è pari a 2.890 euro. L'importo è dimezzato per i praticanti infra35enni e al primo anno di iscrizione, mentre per i giovani avvocati (per i primi 6 anni di iscrizione), ammonta a 722,50 euro.

La misura viene determinata dalla Cassa e approvata in sede ministeriale nello stesso anno della riscossione. Tale approvazione, che dati i tempi tecnici, avviene dopo la previsione della data di scadenza della prima rata, fa sì che l'importo del contributo minimo soggettivo venga posto in riscossione nella misura dell'anno precedente.



GRUPPO **24** ORE

Ne consegue che per il 2020, spiega la Cassa, «le prime tre rate del 29 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2020 sono state determinate e poste in riscossione sulla base del contributo minimo dell'anno 2019, mentre la quarta ed ultima rata, prorogata al 31 dicembre 2020, comprende il conguaglio dell'effettivo contributo dovuto per l'anno 2020 oltre al contributo di maternità».

Contributo di maternità 2020 - Quanto al contributo di maternità 2020, si precisa che lo stesso è dovuto da tutti gli iscritti, pensionati di vecchiaia compresi (ove iscritti all'albo).

L'importo è pari a 95,39 euro e può essere versato entro il 31 dicembre 2020, anziché nel termine ordinario del 30 settembre.

Contributo minimo integrativo - Con riferimento al contributo minimo integrativo, ricorda, infine, l'ente, lo stesso non è dovuto per il periodo 2018/2022, per cui «l'intera maggiorazione del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno 2020, dovrà essere versata il prossimo anno, in autoliquidazione, con il modello 5/2021».

9

## Rumori, minacce, animali domestici: quando il vicino diventa uno stalker

Selene Pascasi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Norme & Tributi”, 28 settembre 2020

Rumori molesti e ricorrenti, minacce, animali lasciati liberi negli spazi comuni, fino a veri atti di teppismo: sono alcune delle condotte a danno del vicino che passano la soglia delle liti civili e sfociano nel reato di minaccia (previsto dall’articolo 612 del Codice penale) o in quello di stalking, che sanziona (in base all’articolo 612-bis) chi compie atti tali da causare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto o di una persona legata da relazione affettiva o tali da costringere il vicino ad alterare le proprie abitudini di vita.

La giurisprudenza ha definito il perimetro del reato, includendo le minacce o molestie ripetute - ne bastano due (Tribunale di Taranto, 202/2020) - astrattamente idonee a sconvolgere la vittima inducendola ad alterare abitudini di vita.

### *I casi*

Così, è reato tediare il vicino collegando al telefono una campana elettrica, attivando ogni mattina l’allarme e lasciando il camion in moto per ore sotto le sue finestre (Cassazione, 20473/2018).

Per i giudici, sono riconducibili allo stalking - reato di natura abituale (Corte d’appello di Napoli, 1866/2020) che si consuma con l’ultimo atto della serie - pedinamenti, avvertimenti, scarico di rifiuti, intralci al passaggio auto (Cassazione, 17000/2020).

Frequente l’uso degli animali per minare la serenità condominiale e irritare il vicino. Se non saper tenere a bada il cane si configura come incuria colposa nella sua gestione (Cassazione, 25097/2019), farlo scorrazzare per il palazzo e lasciare i suoi escrementi negli spazi comuni diventa reato se è un modo di fare volutamente vessatorio e consueto.

Stalking indiretto per chi, per snervare una coppia e costringerla a traslocare, sguinzaglia il cane e terrorizza le figlie piccole (Cassazione, 31981/2019).

Si tratta di persecuzioni che, nella causa penale, possono essere dimostrate anche con dei video, purché girati dall’esterno dell’abitazione e diretti a parti dello stabile accessibili dall’esterno. Così

possono “entrare” nel fascicolo del processo come documenti (Cassazione a Sezioni Unite, 26795/2006). Chi gira i video altrimenti rischia di commettere illecite interferenze nella vita privata (Cassazione 17346/2020).

Ci sono poi le situazioni estreme. Condannato per stalking, ad esempio, chi bersaglia il vicino con atti di teppismo: lanci di varenchina e imbrattamento dell’uscio (Cassazione 44323/2019), getto di cemento, olii esausti, acqua, sassi ed esplosioni di colpi ad aria compressa (Cassazione 10994/2020). Commette reato anche chi passeggia continuamente davanti casa altrui brandendo bastoni, danneggiando, apponendo e rimuovendo catene (Tribunale di Campobasso 530/2019).

I giudici hanno inoltre condannato chi invia lettere anonime con minacce e chiari riferimenti a fatti condominiali (Cassazione 57760/2017). Condannato per stalking (con custodia cautelare in carcere) anche chi pratica un buco sul soffitto, munendosi di tubo su misura e pistola per far deflagrare la famiglia del piano superiore (Cassazione 12515/2020). E, in un condominio teatro di faide familiari, è scattata la condanna piena per il molestatore seriale, a sua volta tempestato da prevaricazioni (Cassazione 2726/2020).

**Le tutele**

Per difendersi dallo stalking condominiale è possibile chiedere misure cautelari da applicare ai vicini.

La Cassazione (3240/2020) non ha però riconosciuto il divieto di avvicinamento alla vittima se ciò impedisce al persecutore di rientrare a casa.

Sancito, invece, il divieto di dimora nel Comune di residenza con uno stop alla frequentazione del paese natio per chi assolda terzi incaricandoli di assalire la condomina che aveva intralciato con un cancello (Cassazione 4473/2020). Custodia carceraria anche per il clan di condòmini che tormenti un altro gruppo con gesti vandalici, provocazioni e incendi, paventando amicizie malavitose per estorcere soldi (Cassazione 28340/2019).

**Le sentenze**

**Reato**

*Lo stalking, punendo chi con reiterate condotte minacciose o moleste cagioni un perdurante e grave stato d'ansia o paura o il fondato timore per l'incolumità propria o di cari o costringa a mutare abitudini, sussiste anche per azioni contro i vicini. Ampia la gamma: allarme fatto scattare al mattino, camion in moto per ore sotto le finestre altrui, lancio di sassi e mozziconi.*

**Cassazione, sentenza 20473 del 9 maggio 2018**



## **Danneggiamenti**

*Sono atti persecutori i danneggiamenti che provochino nella vittima ansia o cambio di abitudini. Nel caso esaminato dai giudici, al centro della lite sono state reiterate immissioni di materiali nocivi (cemento e olii esausti) nei pressi dell'abitazione del vicino, lanci di sassi e acqua ed esplosione di colpi ad aria compressa.*

**Cassazione, sentenza 10994 dell'1 aprile 2020**

## **Video**

*Minacce e molestie possono essere provate anche con riprese purché girate dall'esterno dell'abitazione e dirette a parti dello stabile accessibili dall'esterno. Solo così varranno da documenti e non si riterranno interferenze illecite nella vita privata.*

**Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 26795 del 28 luglio 2006 e Cassazione, sentenza 17346 dell'8 giugno 2020**

## **Lettere anonime**

*Risponde di stalking chi, con scritti anonimi contenenti chiari richiami a vicende condominiali, minacci gravemente il vicino. Per arrivare alla condanna del vicino, nel caso esaminato dai giudici, hanno giocato un ruolo rilevante le indicazioni particolareggiate fornite dalla vittima e l'esito di perizie grafologiche.*

**Cassazione, sentenza 57760 del 28 dicembre 2017**

## **Auto bloccate**

*Lo stalking è reato abituale e si consuma con l'ultimo atto della sequenza a prescindere dalla data degli episodi tra cui rientrano non solo pedinamenti, minacce, aggressioni e getto di rifiuti ma anche gli intralci al passaggio auto.*

**Corte d'appello di Napoli, sentenza 1866 del 3 marzo 2020 e Cassazione, sentenza 17000 del 4 giugno 2020**

## **Solo una forte «scossa» agli uffici può ridare speranza alla giustizia**

Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, *Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Diritto”, Edizione del 26 settembre 2020, n. 38 - p. 12-13*

13

La puntuale ricerca della European House - Ambrosetti su «Il miglioramento del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione: nodi prioritari per recare un ambiente pro-business nel Paese» - presentata nei giorni scorsi - rileva lo stato di sofferenza cronico della Giustizia italiana. Nonostante il miglioramento di alcuni indicatori dell'andamento del comparto, dunque, si nota la tendenza a una progressiva caduta di vigore della spinta iniziale delle politiche fin qui seguite. Per i professori Clarich e Fonderico è necessario a questo punto uno sforzo straordinario.

Che la giustizia civile sia un fattore di debolezza del nostro sistema-Paese è risaputo da tempo. Ma in questa fase del post Covid-19 il problema assume una dimensione ancor più drammatica. Secondo le «Raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma nazionale di riforme in Italia» del 20 maggio 2020 emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica, infatti, un sistema di giustizia civile efficiente «sarà cruciale nel processo di ripresa». E ciò per assicurare che le misure adottate e i progetti finanziati con il “Recovery fund” conseguano gli obiettivi sperati.

Per questo è quanto mai tempestiva la ricerca della European House - Ambrosetti su “Il miglioramento del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione: nodi prioritari per recare un ambiente pro-business nel Paese” presentata nei giorni scorsi. Il documento costituisce lo sviluppo e l'aggiornamento di una ricerca avviata già nel 2015 che fotografava situazione critica e lanciava una serie di proposte operative.

Sulla criticità della situazione non merita soffermarsi troppo, tanto essa è risaputa. Basta un solo dato del rapporto del 2015 e cioè che il 27% di tutte le pendenze civili riguarda procedimenti ultra-triennali, oltre “i tempi ragionevoli” stabiliti dalla Legge Pinto n. 89/2001.

Quanto ai livelli di corruzione (per un valore stimato di 50-60 miliardi all'anno), l'Italia detiene un primato negativo tra i paesi industrializzati, secondo le principali classifiche internazionali. Il “Control of Corruption Index” della banca Mondiale colloca l'Italia al 93° posto su 210 paesi, mentre il “Corruption Perception Index” redatto dal Transparency International la pone al 61° posto su 168

Paesi censiti.

Gli effetti, riepilogati nel nuovo rapporto, sulle attività economiche sono estremamente pesanti sulla struttura dei costi, sulla dimensione, sulla natalità e sugli investimenti delle imprese. La corruzione poi accresce l'inefficienza degli investimenti pubblici, incide negativamente sulle casse dello Stato e aumenta la diseguaglianza.

Le proposte della European House-Ambrosetti riguardano più versanti, dal sistema della giustizia in quanto tale alla lotta alla corruzione. A partire dal 2015, i rapporti di aggiornamento hanno indicato alcune direttrici prioritarie: adottare strumenti di valutazione della performance del sistema giustizia legato ai risultati; introdurre criteri manageriali nella gestione e nella organizzazione dei tribunali, anche attraverso percorsi formativi dei magistrati e l'introduzione di figure come il "court manager" che affianchi il presidente del Tribunale; diffondere le buone pratiche organizzative per migliorare la performance complessiva del sistema; contrasto a 360 gradi alla corruzione, potenziando lo strumento del whistleblowing (denunce anonime), adottando strumenti più avanzati di fraud detection, potenziando l'Autorità nazionale anticorruzione, promuovendo la cultura anticorruzione; puntare a tutti i livelli su corsi di management ed organizzazione, già a partire dai dipartimenti giuridici delle Università; semplificare l'impianto normativo in materia di corruzione, oggi particolarmente complicato per via dei ripetuti interventi legislativi.

14

Il rapporto del 2020 ha aggiunto la proposta di separare i percorsi di gestione tra nuove cause e cause pendenti, istituendo dei tribunali appositi per lo smaltimento del pregresso.

Un modo, insomma, per evitare che la rincorsa all'arretrato azzoppi anche la gestione del presente.

Sul piano della raccolta dei dati, il rapporto di aggiornamento del 2020 - che si basa sempre su una combinazione di fonti ufficiali, nazionali e UE - segnala una serie di risultati positivi ottenuti negli ultimi anni.

Anzitutto, continua la discesa del numero di contenziosi pendenti. Nel 2009 le pendenze viaggiavano verso la cifra astronomica di 6.000.000, nel 2019 si è arrivati a circa 3,3 milioni. Altri dati positivi riguardano la durata effettiva dei giudizi e il cosiddetto disposition time. La prima è la durata media dei giudizi conclusi nell'anno di riferimento, il secondo è la misura del tempo medio prevedibile per la definizione del giudizio (calcolata confrontando lo stock di pendenze con il flusso dei procedimenti definiti nel medesimo anno).

Entrambi i dati sono scesi ancora e alla fine del 2019 si attestano, rispettivamente, su 421 giorni e 345 giorni. Altro elemento con un segno ancora positivo è il clearance rate, vale a dire il rapporto tra

giudizi definiti e nuovi giudizi in ciascun anno. È dunque un indicatore molto importante, perché attesta la capacità di recuperare l'arretrato e, più in generale, di tenere il sistema in equilibrio. A fine 2019 questo tasso si è attestato sul 105%, risalendo rispetto al 103% del 2018. Miglioramenti ci sono stati anche negli aspetti più minuti. Si pensi agli effetti benefici del passaggio al processo telematico, gli uffici hanno risparmiato circa 72 milioni di euro trasmettendo 21 milioni di comunicazioni telematiche anziché cartacee.

I dati favorevoli vanno però letti in controluce, con alcuni segnali che non possono essere trascurati. Gli indicatori che negli ultimi anni sono stati in costante miglioramento vedono una tendenza ad appiattirsi, con una progressiva caduta di vigore della spinta iniziale. Questo dato non è preoccupante di per sé, lo diviene in combinazione con la dimensione ancora imponente dell'arretrato. Il rapporto, ad esempio, segnala che senza un significativo innalzamento del clearance rate, l'esaurimento delle pendenze non sarà possibile prima di alcune decine di anni. Dall'altro lato, stentano ad affermarsi gli strumenti che avrebbero dovuto contenere la domanda di giustizia. La mediazione obbligatoria, dopo un inizio promettente, ha visto una «lenta e inesorabile decrescita», sia nelle iscrizioni che nelle definizioni.

I dati complessivi, inoltre, celano differenze profonde tra gradi di giudizio (ad esempio, in Cassazione), materie (ad esempio, procedure fallimentari ed esecuzioni) e singole circoscrizioni dei tribunali. Il sistema della giustizia fatica ancora molto a diffondere in modo omogeneo i modelli virtuosi e a garantire standard uniformi nella sua rete di uffici.

Sempre l'analisi quantitativa fa emergere che i miglioramenti degli ultimi anni - sia pure rilevanti in valore assoluto - non sono riusciti a farci sganciare dalle posizioni di coda del confronto con gli altri Stati europei.

Non che le risorse siano del tutto inadeguate allo scopo: la spesa nazionale è, nell'insieme, tra le più alte in Europa, anche se scende di varie posizioni una volta calcolata pro capite. La durata dei giudizi e l'arretrato, però, ci vedono ultimi o penultimi, molto lontani dalle posizioni mediane. Per risalire occorrerebbe davvero un cambio di passo.

I dati forniti dalla European House-Ambrosetti sono complessivamente positivi, anche se i miglioramenti sono per così dire al margine e, come si è detto, hanno uno scarso impatto sulla nostra posizione relativa, rispetto agli altri Stati europei. Il quesito da porsi è se ciò sia sufficiente in una fase di emergenza e di ripresa che prevedibilmente durerà qualche anno. E ciò tenuto conto che il nostro Paese è stato già colpito duramente della crisi del 2008-2011 e ha perso il treno della crescita da un quarto di secolo. In realtà, tempi eccezionali richiedono misure straordinarie. Gli interventi con il "cacciavite", pur utili di per sé, lasciano il tempo che trovano.



## Arbitro bancario, termine di 60 giorni per i reclami presentati dal 1° ottobre

Marco Marinaro, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Guida al Diritto”, Edizione del 19 settembre 2020, n. 37 - p. 26-32

Dopo un lungo e complesso iter durato oltre due anni, la Banca d'Italia il 12 agosto 2020 ha approvato la revisione delle norme che regolamentano il funzionamento dell'Arbitro bancario finanziario («Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari»). La nuova disciplina adottata non segue la tecnica della novellazione, ma sostituisce integralmente quella precedente ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020.

Le nuove norme sono applicabili dal 1° ottobre 2020 ed intervengono in maniera articolata sulla normativa già vigente attuando il nuovo percorso dell'Abf a distanza di undici anni dall'avvio della sua attività. Un sistema ADR (Alternative Dispute Resolution) di successo diventato un modello virtuoso di riferimento tanto da essere stato già replicato dalla Consob per l'Arbitro delle controversie finanziarie (Acf) e da essere in fase di adozione da parte dell'Ivass per l'Arbitro delle controversie assicurative.

### **Abf e mediazione obbligatoria**

Prima di esaminare le principali innovazioni adottate dalla Banca d'Italia per l'Abf è necessario ricordare che tra le materie per le quali è vigente la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010) vi sono proprio i contratti bancari e finanziari e ciò, evidentemente, per la particolare e duratura relazione che solitamente si instaura tra il cliente e la banca.

Ciò significa che all'insorgere di una controversia con l'intermediario bancario, il cliente è obbligato ad attivarsi preliminarmente per l'esperimento della mediazione. Soltanto all'esito di tale procedimento ed in caso di esito negativo dello stesso, il cliente può dare corso all'azione dinanzi al giudice competente.

Al riguardo si deve precisare che per i contratti bancari e finanziari il legislatore ha previsto che la condizione di procedibilità possa essere soddisfatta non soltanto con il tentativo di mediazione, ma

anche - e alternativamente - con il ricorso all'Arbitro bancario finanziario nei limiti della sua competenza per materia come indicata nelle disposizioni regolamentari (non rientrano nella competenza dell'Abf i servizi di investimento, per i quali, ai fini dell'esperimento dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il ricorso all'Acf è condizione di procedibilità).

Per cui all'impresa o al consumatore che si trovi a dover affrontare una lite in materia bancaria, prima di accedere al giudice, si apre una scelta che postula una valutazione di convenienza e di opportunità che presuppone la conoscenza dei due itinerari stragiudiziali (tenendo sempre presente che l'esperimento di ciascun percorso in caso di mancata soluzione consente l'avvio dell'azione giudiziale).

Sussiste dunque un duplice canale con percorsi alternativi di composizione extragiudiziale delle liti bancarie egualmente utili a consentire l'esperimento preventivo della condizione di procedibilità. Una alternatività tuttavia asimmetrica derivante dalla particolare natura e conformazione dell'Abf rispetto alla mediazione che si pone quale strumento generale per tutte le liti, e senza eccezioni, aventi ad oggetto diritti disponibili ivi inclusi quelli derivanti dai contratti bancari. Peraltro, il ricorso all'Abf sconta una serie di limiti di competenza (ad esempio per valore e *ratione temporis*, non senza considerare che la banca non può attivare l'Abf al quale può ricorrere soltanto il cliente) rispetto alla mediazione che consente per definizione anche l'estensione dei contorni della lite al fine di comporre al meglio il conflitto in essere tra le parti.

17

### ***L'avvio dell'attività e la manutenzione normativa***

L'Abf ha iniziato la sua attività il 15 ottobre 2009 ed a distanza di undici anni prosegue il suo percorso di successo con una serie di modifiche al suo impianto normativo di particolare impatto e che meritano di essere segnalate. Invero, la Banca d'Italia in questi anni ha costantemente monitorato ogni aspetto organizzativo e procedurale, mantenendo costantemente aggiornata la regolamentazione con una accurata attività di manutenzione normativa. Ma l'intervento recentemente approvato è sicuramente il più significativo sotto il profilo procedurale (non senza ricordare il significativo ampliamento dell'offerta adottato alla fine del 2016 che ha consentito di portare il numero dei collegi territoriali da tre a sette).

E la rilevanza del più recente intervento emerge immediatamente se si considera che molte delle novità inserite trovano la (necessaria) fonte nel preventivo adeguamento apportato (ed è la prima volta che accade) alla delibera Cicr n. 275 del 29 luglio 2008 (attuativa della normativa primaria) le cui modifiche sono state approvate con decreto d'urgenza del ministro dell'Economia e delle finanze Presidente del Cicr, n. 127 del 10 luglio 2020.

Occorre poi rilevare che l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari giunge all'esito della consultazione pubblica (iniziata il 28 dicembre 2018 e conclusa il 26 febbraio 2019) e nasce



dall'esigenza di realizzare l'allineamento con le previsioni della Direttiva "ADR per i consumatori" (2013/11/UE) e del Dlgs n. 130/2015 di recepimento (artt. 141 e seguenti del Codice del consumo), ma anche «al fine di accrescere l'efficienza e la funzionalità del sistema, con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e di migliorare l'organizzazione del lavoro dei Collegi».

Sulla base di una accurata analisi di impatto, le nuove regole - avuto specifico riguardo alle modifiche di interesse diretto per gli utenti del servizio - incidono principalmente su alcuni aspetti procedurali anche in una prospettiva di adeguamento (a volte soltanto lessicale) ai consolidati orientamenti dei Collegi e alle nuove esigenze emerse dall'ampia esperienza maturata.

**Il termine per il reclamo**

In primo luogo, occorre segnalare che il termine entro il quale la banca può dare riscontro al reclamo (che nel procedimento Abf costituisce una vera e propria condizione di procedibilità della domanda da proporre all'Arbitro) diviene di 60 giorni e si applicherà ai reclami presentati dopo il 1° ottobre 2020 (in precedenza era di 30 giorni).

La modifica in questione inevitabilmente finirà per dilatare i tempi dell'intera procedura, ma l'obiettivo è evidentemente quello di consentire una adeguata valutazione della contestazione del cliente da parte della banca finalizzata ad una concreta attività negoziale utile alla composizione rapida della lite evitando il ricorso all'Arbitro.

Al riguardo appare utile precisare che per reclamo deve intendersi «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo».

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine indicato dalla normativa può presentare ricorso all'Abf, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di altro professionista. Il ricorso all'Arbitro non può essere proposto qualora siano trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo: il mancato rispetto di tale termine può essere rilevato anche d'ufficio; resta ferma la possibilità di presentare un nuovo reclamo. Nelle disposizioni si precisa anche che il ricorso deve avere a oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo.

**La competenza per valore**

Per quanto riguarda poi la competenza per valore dell'Abf, il limite viene raddoppiato passando da 100mila a 200mila euro, per cui se la richiesta del ricorrente ha a oggetto la corresponsione di una



somma di denaro, la controversia rientra nella cognizione dell'Arbitro a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200mila euro.

Questa modifica appare quanto mai opportuna ed è destinata per lo più ad ampliare il ridotto perimetro di accesso all'Arbitro soprattutto per le Pmi. Infatti, l'Abf è accessibile non soltanto ai consumatori, ma anche alle imprese e l'ampliamento della competenza per valore allarga l'offerta del sistema superando l'idea di una procedura per lo più diretta alla soluzione di small claims.

In ogni caso, appare utile rilevare che all'Arbitro possono comunque essere sottoposte tutte le liti aventi a oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Per cui soltanto se la richiesta del ricorrente ha a oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la lite rientra nella cognizione dell'Abf a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200 mila euro. Restano comunque escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti a esso collegati.

19

### ***La competenza "temporale"***

Viene modificata anche la competenza temporale, infatti, il nuovo limite prevede che non possono essere sottoposte all'Abf liti relative ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Occorre precisare tuttavia che è stato previsto un regime transitorio per la durata di due anni in quanto tale nuovo limite si applicherà soltanto dal 1° ottobre 2022. Per cui fino a tale data, possono continuare ad essere sottoposte all'Arbitro le controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale già in vigore).

La modifica introduce perciò un nuovo limite temporale e lo regola diversamente da quanto previsto sin dalla istituzione dell'Abf. Infatti, come rileva la Banca d'Italia nel resoconto della consultazione pubblica, nel 2009 la competenza temporale era di soli due anni (il termine iniziale era fissato al 1° gennaio 2007), in quanto procedimento caratterizzato da rapidità e snellezza che meglio si attaglia a rapporti attuali (rispetto ai quali può contribuire a risolvere con prontezza le problematiche insorte in corso di svolgimento) o, comunque, non eccessivamente remoti. Con la modifica alle disposizioni si ripristina quindi un principio già presente al momento dell'istituzione dell'Abf (e confermato nel 2011 con lo spostamento del termine al 1° gennaio 2009), poi inattuato a causa dell'estensione inerziale della competenza, determinata dalla previsione di un termine di competenza fisso.

Inoltre, la previsione di un periodo di competenza temporale di sei anni può ritenersi coerente con le prassi sviluppate dagli ADR in altri ordinamenti (in particolare Spagna e Regno Unito) e l'inserimento di un periodo transitorio di due anni per l'entrata in vigore del nuovo regime è finalizzato ad assicurare una adeguata tutela per i ricorrenti per evitare l'effetto "spiazzamento" che sarebbe potuto discendere da una repentina riduzione del limite di competenza temporale.

### ***La competenza per territorio***

La distribuzione territoriale tra i sette Collegi non viene modificata, ma viene previsto che per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema, la Banca d'Italia, previo accordo con i presidenti dei Collegi, possa, in deroga alla competenza territoriale e, comunque, per periodi non superiori a 18 mesi, disporre l'accentramento presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi a oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati.

20

Si tratta di un meccanismo del tutto innovativo che è stato introdotto per fare fronte a eventuali incrementi di flussi improvvisi e di particolare rilevanza (determinati per lo più da liti seriali) tali da richiedere una deroga alle regole ordinarie di competenza territoriale dei Collegi al fine di un'equa distribuzione del carico di lavoro finalizzato a una maggiore efficienza dell'intero sistema. Viene precisato nelle nuove norme che nel provvedimento che dispone la trattazione accentrata dei ricorsi debbano essere specificamente determinate le materie in relazione alle quali opera l'accentramento, oltre alla indicazione dei termini iniziali e finali entro i quali i ricorsi sono assegnati ai Collegi individuati per la trattazione e alle rispettive segreterie tecniche per l'attività di supporto e di interlocuzione con le parti. Detto provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet dell'Abf almeno quindici giorni prima della data prevista per l'accentramento dei ricorsi.

Occorre rilevare che tuttavia tale possibile ed eccezionale deroga alla competenza territoriale non è destinata a incidere sugli utenti del sistema Abf in quanto i ricorsi soggetti ad accentramento della trattazione dovranno essere presentati secondo le modalità consuete, per cui il cliente - anche in caso di accentramento - continuerà a fare riferimento al Collegio ordinariamente competente per territorio.

### ***Le difese delle parti***

Con riguardo alla sequenza degli atti della procedura, viene disciplinata per la prima volta anche la fase delle repliche del ricorrente e delle controrepliche della banca (che seguono alla fase introduttiva del ricorso e delle controdeduzioni).

Infatti, si dispone che entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente possa trasmettere una memoria di replica, restando in ogni caso preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.

L'intermediario può a sua volta trasmettere una memoria di controreplica entro il termine perentorio

di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente, restando preclusa in questo caso la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni.

### ***Termine massimo della procedura***

In attuazione di quanto disposto dalla Direttiva 2013/11/UE, viene fissata la durata massima del procedimento in 90 giorni, che decorre dalla data in cui il fascicolo della procedura si considera completo.

Più precisamente è stabilito che l'esito della controversia venga comunicato alle parti entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo (anche mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, entro i successivi 30 giorni la segreteria tecnica trasmette alle parti la decisione corredata dalla relativa motivazione). Detto termine massimo può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità (le parti vengono informate del nuovo termine previsto per la conclusione della procedura).

In particolare, si prevede in via esemplificativa che rientrano tra gli indici di particolare complessità la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti.

### ***La decisione monocratica***

La più rilevante innovazione riguarda infine i nuovi poteri che sono stati attribuiti ai presidenti dei Collegi Abf nei casi in cui «sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi, che comporti l'accoglimento della domanda».

Appare evidente che l'obiettivo sia quello di rendere più rapida la gestione e la soluzione di quelle controversie seriali sulle quali il sistema dei Collegi Abf hanno raggiunto uniformità di orientamenti che si sono consolidati nel tempo e per la cui decisione non occorre la discussione e la decisione collegiale.

In tali ipotesi, il presidente, se non sottopone la controversia al Collegio, può decidere il ricorso (se l'orientamento comporta l'accoglimento integrale della domanda), e la banca, entro il termine perentorio di 30 giorni, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione monocratica.

Ma se l'intermediario aderisce e adempie al provvedimento del presidente, il contributo alle spese della procedura è determinato in misura ridotta (pari a 100 euro, anziché 200 euro), ma resta

comunque a carico dell'intermediario la restituzione del contributo di 20 euro versato dal ricorrente per l'avvio della procedura.

### ***La proposta "concordata"***

E sempre nei casi in cui «sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi», ma che «comporti l'accoglimento non integrale della domanda», il presidente può anche proporre alle parti una soluzione anticipata della lite su base concordata.

Si tratta di una proposta conciliativa anche se si precisa che la stessa ovviamente «non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 28/2010» (e cioè che la proposta del presidente non è in alcun modo assimilabile o riconducibile alla proposta conciliativa del mediatore). Invero, tale proposta "su base concordata" non appare dissimile negli obiettivi sottesi alla stessa alla proposta conciliativa o transattiva del giudice disciplinata dall'articolo 185-bis del Cpc in quanto pur essendo indirizzata ad un accordo delle parti trae argomenti e parametri dalla realtà sostanziale acclarata nel procedimento e non è orientata a una composizione degli interessi.

Nel caso in cui il presidente formuli tale proposta, entro il termine perentorio di 30 giorni, le parti rendono note le loro determinazioni ed in caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni delle parti entro questo termine, la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione, mentre qualora le parti aderiscano alla soluzione proposta dal presidente, ne segue la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

In questa ultima ipotesi, il contributo alle spese della procedura richiesto all'intermediario è determinato in misura ridotta (pari a 100 euro, anziché 200 euro). È comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.

Occorre altresì segnalare che qualora il Collegio accerti che il solo ricorrente non ha manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite e la decisione sia di accoglimento sostanzialmente nei termini di cui alla proposta del presidente, questi perde il diritto alla restituzione del contributo di 20 euro; l'intermediario, in questo caso, è tenuto a corrispondere un contributo alle spese della procedura determinato in misura ridotta (100 euro, anziché 200 euro). Se invece il Collegio accerta che il fallimento della soluzione anticipata della lite è riconducibile al solo intermediario e la decisione accoglie il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla comunicazione del presidente, il contributo alle spese della procedura dovuto dalla banca è determinato in misura maggiorata (pari a 400 euro, anziché 200 euro). È comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente. Qualora entrambe le parti non abbiano manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite, le spese della procedura si applicano nella misura ordinariamente prevista.

Infine, appare utile rilevare che nei casi in cui la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la mancata adesione alla decisione monocratica o alla proposta di soluzione concordata, il presidente non prende parte alla decisione e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Le innovazioni introdotte sono di particolare interesse e c'è da attendersi che i nuovi poteri presidenziali siano utilizzati con grande prudenza e con rigorosa attenzione ai limiti posti dalla nuova disciplina, nel pieno rispetto della regola della collegialità delle decisioni Abf in coerenza ed in attuazione del fondamentale principio della rappresentatività degli organismi ADR di cui alla Direttiva 2013/11/UE (articolo 6, § 3 lettera a, § 5).

**La riforma Bonafede**

Per quanto attiene alla soluzione stragiudiziale delle liti bancarie, occorre infine ricordare che il 9 gennaio 2020 è stata presentata in Senato la proposta di riforma del processo civile a firma del presidente Conte e del ministro Bonafede (disegno di legge delega n. 1662, attualmente all'esame della Commissione giustizia in sede referente) che contiene anche norme in materia di ADR.

Infatti, nell'articolo 2 del testo del ddl vengono fissati criteri diretti a rivedere la normativa vigente escludendo il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione oltre che in materia di responsabilità sanitaria, proprio per le liti derivanti dai contratti finanziari, bancari e assicurativi, ma mantenendo fermo il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.

Sembra farsi strada quindi l'idea che si possa affidare al solo sistema Abf (con riguardo alla materia di sua competenza) e alla sua natura decisoria non vincolante (che regge la sua effettività nel complesso meccanismo regolatorio e di vigilanza della Banca d'Italia) la gestione del filtro preventivo senza tener conto in alcun modo dei suoi limiti normativi, funzionali e, soprattutto, strutturali. E ciò senza nemmeno tener conto dell'esigenza sociale connessa all'utilizzo di sistemi conciliativi e non aggiudicativi, sulla base dell'assunto secondo cui i dati statistici dimostrerebbero la inefficacia della mediazione (sottintendendo evidentemente il fine meramente deflativo della stessa) per le liti relative ai contratti bancari.

Non è questa la sede per affrontare in maniera adeguata la lettura dei dati statistici, ma nessuno studio ha ancora analizzato approfonditamente le questioni complesse che si agitano nel contenzioso bancario dovendosi focalizzare l'attenzione anche sulla sua diretta incidenza sul sistema economico. Se è indubbio che l'Abf costituisca una best practice anche nel panorama ADR a livello internazionale, sussistono limiti e ragioni per cui questo procedimento (che è di tipo decisorio ed aggiudicativo) non possa esaurire ogni spazio destinato alla composizione extragiudiziale delle liti bancarie (e apparirebbe oltremodo irragionevole rinunciare alla funzione del filtro in questa materia proprio in considerazione



dei risultati positivi ottenuti complessivamente dal meccanismo alternativo Med-Abf).

È proprio la possibilità di utilizzo alternativo di strumenti diversi e con ambiti non del tutto coincidenti a consentire un approccio articolato, utile a rendere efficace la risposta di entrambi e non in chiave meramente deflativa, ma di ricomposizione della relazione e dell'affermazione di buone prassi nei rapporti con la clientela.

### ***De jure condendo***

Talune modifiche legislative in tal senso potrebbero migliorare sensibilmente l'efficacia anche della mediazione consentendo, ad esempio, un più esteso impiego delle attività peritali con la utilizzabilità anche in sede processuale dei relativi esiti in caso di mancato accordo (alleggerendo comunque le procedure giudiziarie e contribuendo a risolvere questioni controverse che spesso trovano composizione quasi spontanea proprio con l'ausilio di un tecnico qualificato).

24

Ma di là dai pur auspicabili interventi di "manutenzione normativa" (che peraltro non hanno trovato spazi di condivisione politica nonostante l'attività svolta dal Tavolo tecnico istituito presso il ministero della Giustizia per la riforma ADR), sulla base delle esperienze maturate e nella prospettiva di un sistema di Dispute Resolution integrato e complementare, oltre che sostenibile, un ruolo centrale può essere assunto dalla Banca d'Italia.

Al riguardo, è stato autorevolmente precisato come nel settore bancario e finanziario la concorrenza non è tanto efficiente da indirizzare le condotte degli intermediari, per cui i sistemi ADR (e quindi Abf e mediazione anche nella prospettiva delle Direttive UE n. 52/2008 e n. 11/2013) svolgono un ruolo fondamentale in quanto accompagnano verso le best practices consentendo altresì di perseguire i più elevati standards di correttezza e trasparenza.

In questa logica, condivisa dai più autorevoli esperti della materia, mediazione e Abf sono più efficaci nell'incidere sulle condotte virtuose degli intermediari rispetto alla giurisdizione ordinaria il cui impatto è spesso trascurabile sul livello di compliance degli intermediari e sulla effettività della regolazione del mercato, svolgendo di fatto una funzione che è stata definita come "quasi-regolatoria" piuttosto che "quasi-giudiziaria".

Pertanto, la mediazione concorre con l'Abf a creare un circolo virtuoso e, proprio per la funzione sopra descritta, la partecipazione degli intermediari ai tavoli mediativi dovrebbe essere assicurata normativamente e vigilata dalla Banca d'Italia, rendendo ipso facto effettiva ed efficace la mediazione anche in quella tipologia di controversie.

Deve delinearsi in prospettiva quindi un sistema sinergico ed integrato di procedure ADR per le liti

derivanti dai contratti bancari che, senza ritardare l'accesso alla giurisdizione ordinaria, possa rafforzare le tutele per consumatori e imprese e, allo stesso tempo, offrire agli intermediari percorsi utili a migliorare i rapporti con la clientela implementando le buone prassi.".

## Appalto e subappalto: quale relazione?

Laura Biarella, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Ventiquattrore Avvocato*”, Edizione del 2 settembre 2020 - n. 9 - p. 60-67

### LA QUESTIONE

Quale rapporto intercorre fra i contratti di appalto e di subappalto? Quale rilevanza ha il carattere derivato del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno avanzata per vizi e difformità dell'opera? L'appaltatore può contestare al subappaltatore i vizi e le difformità dell'opera prima ancora che tali vizi e/o difformità vengano denunciati dal committente?

26

### ***Contratto di appalto: natura giuridica ed elementi distintivi***

Il contratto di appalto è definito dall'art. 1655 c.c. come «il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». Il contratto di appalto si caratterizza, quindi, per la presenza di un soggetto, l'appaltatore, il quale assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio commissionatogli dall'appaltante o committente, verso il pagamento di una somma di denaro.

A tal fine, è necessario che l'appaltatore goda di un certo grado di autonomia nella esecuzione, di modo che il committente non sia chiamato a rispondere verso i terzi dell'esecuzione delle opere de quibus, salvo l'ipotesi in cui sia possibile configurare in capo al committente una culpa in eligendo (cfr. ex pluribus Cass. n. 7499/2004).

Rebus sic stantibus, è evidente che laddove l'appaltatore esegua l'opera o il servizio sotto la diretta direzione del committente, senza alcun margine di autonomia e correlativo rischio d'impresa, assumendo, cioè, la qualifica di nudus minister, si assiste a una snaturazione del contratto di appalto, il quale, per taluni (RupeRto) potrebbe essere assimilato ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero, per altri (Vaccà, Gramiccia, RabaGlietti) a una forma di appalto a regia.

L'appalto a regia, infatti è quel rapporto in base al quale l'assuntore reperisce i materiali, la manodopera, i mezzi tecnici ed esegue l'opera sotto la diretta direzione del committente, il quale gli corrisponde una somma fissa (regia semplice) o una percentuale sul valore dell'opera (regia cointeressata).

## ***L'autonomia dell'appaltatore***

Elemento peculiare del contratto di appalto è la sfera di autonomia riservata all'appaltatore la quale gli consente di scegliere i mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento del risultato previsto dal contratto.

Ciò peraltro trova conferma nella giurisprudenza secondo la quale il contratto di appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore, il quale è dominus nell'organizzare e regolare lo svolgimento del lavoro nell'ambito delle finalità previste dal contratto e al fine di perseguirle (tra le pronunce più risalenti, Cass. 13 marzo 1992, n. 3050). Detta autonomia è collegata al rischio della gestione che l'appaltatore assume su di sé. Ciò, in quanto l'opera passa in proprietà del committente una volta portata a termine, pur godendo il committente del potere di effettuare dei controlli durante l'iter di svolgimento dei lavori, al fine di verificarne lo stato.

27

Terminata l'opera si procede, quindi, alla verifica - eseguita dal committente - la quale, laddove risulti positiva, si conclude con il collaudo.

L'accettazione, infine, è un negozio giuridico bilaterale recettizio non formale, con cui il committente si dichiara pronto a ricevere la consegna della cosa, con conseguente versamento del corrispettivo pattuito.

In particolare, la consegna costituisce una obbligazione accessoria che nasce in seguito all'accettazione dell'opera e può essere adempiuta dall'appaltatore in modo effettivo, fittizio e simbolico.

Una volta consegnata l'opera e pagato il compenso il rapporto cessa, tuttavia l'appaltatore è pur sempre tenuto alla garanzia per le difformità e per i vizi dell'opera, anche dipendenti dal materiale fornito (se li poteva scoprire con l'ordinaria diligenza) e anche estetici, salvo quelli conosciuti o conoscibili (se non taciuti in mala fede dall'appaltatore) dal committente (art. 1667, comma 1, c.c.).

I vizi e le difformità devono essere denunciati dal committente all'appaltatore a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore li abbia riconosciuti ovvero li abbia occultati (art. 1667, comma 2, c.c.). L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese (ma non a iniziativa) dell'appaltatore, o che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (cfr. ex multis Cass. n. 28417/2005).

Il Codice civile si occupa del contratto di subappalto in due distinte norme: l'art. 1656 c.c. per il quale l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente e l'art. 1670 c.c. in base al quale l'imprenditore, per agire nei confronti dei subappaltatori deve, a pena di decadenza, comunicare a essi la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi (Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24717).

### ***Il contratto di subappalto***

Il subappalto è il contratto con il quale la parte che si è obbligata verso un committente per l'esecuzione di certi lavori (l'appaltatore), incarica l'altra parte (il subappaltatore) di eseguire parte di quelle stesse opere.

Il subappalto, pertanto, è un contratto strumentale (subcontratto) rispetto all'adempimento del contratto stipulato dall'appaltatore con il cliente finale (contratto principale).

Per l'appaltatore il contratto di subappalto è, in altre parole, un mezzo di adempimento, con il quale si realizza una forma di collaborazione "interna" fra imprese, finalizzata alla realizzazione di un certo appalto.

La collaborazione fra appaltatore e subappaltatore si definisce "interna" perché soltanto l'appaltatore ha un rapporto contrattuale diretto con il cliente finale dei lavori, verso il quale è responsabile sia se la mancata o difettosa realizzazione dell'opera commessa è dipesa da un proprio inadempimento, sia se è dipesa da un inadempimento del proprio subappaltatore.

Per ogni altro aspetto, detto contratto è assimilato a quello di appalto, dal quale si distingue unicamente per la strumentalità del collegamento a un negozio principale, con il quale ha in comune

una parte contraente.

### **Parti del contratto di subappalto**

Il contratto di subappalto fa nascere un rapporto obbligatorio intercorrente tra appaltatore (che diventa subappaltante o subcommittente) e subappaltatore (che svolge la propria attività in condizioni di autonomia imprenditoriale o quale libero professionista) rispetto al quale il committente è estraneo - anche quando lo abbia autorizzato - poiché egli non acquista diritti né assume obblighi nei confronti del subappaltatore (Cass. 11 agosto 1990, n. 8202). Invero, l'assenso al subappalto è configurato come mera autorizzazione diretta a tutelare l'interesse del committente e non già a costituire un nuovo rapporto tra committente e subappaltatore. L'appalto, infatti, resta immutato tra committente e appaltatore originario sul quale continua a far carico la responsabilità esclusiva dell'esecuzione dei lavori. Il subappalto si distingue, quindi, dalla cessione del contratto di appalto che implica il trasferimento della posizione contrattuale dell'appaltatore a un terzo. Ciò, in quanto mentre nella cessione del contratto il contraente ceduto entra in rapporto diretto con il contraente originario, nel subappalto i due rapporti restano distinti ancorché tra loro collegati.

29

La dottrina nega che il committente abbia azione diretta nei confronti del subappaltatore per il caso di autorizzazione del subappalto (Rubino). Pertanto, il medesimo, per far valere i vizi e le difformità di cui agli artt. 1667-1677 c.c., dovrà rivolgersi all'appaltatore il quale, al fine di agire in via di regresso nei confronti dei subappaltatori, dovrà, a pena di decadenza, comunicare loro la denuncia del committente entro sessanta giorni dal ricevimento (art. 1670 c.c.), salvo che preferisca agire direttamente in giudizio nei loro confronti.

Il subappaltatore, a sua volta, non ha alcuna azione diretta nei confronti del committente per ottenere il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del subappalto. Tale azione infatti, è riservata esclusivamente ai dipendenti dell'appaltatore.

Tra appaltatore (subcommittente) e subappaltatore, i reciproci diritti, obblighi e responsabilità sono regolati dalla disciplina dell'appalto, anche se essa deve essere interpretata alla luce della funzionalità delle prestazioni del subappaltatore all'interesse del committente principale.

Ne deriva che le richieste del subappaltante sono subordinate alle domande del committente.

Così, se il committente ha chiesto la riduzione del prezzo, l'appaltatore sicuramente non può chiedere al subappaltatore l'eliminazione dei vizi né, tantomeno, la risoluzione del contratto. L'appaltatore è sempre responsabile nei confronti del committente per i vizi o le difformità della prestazione, anche se dipendenti da fatto del subappaltatore (cfr. Trib. Milano 25 ottobre 1999).

Pertanto, sino a quando il committente principale non abbia denunciato all'appaltatore i vizi e i difetti dell'opera, il subappaltante non può agire nei confronti del subappaltatore per evidente carenza di interesse.

### ***La disciplina della responsabilità del subappaltatore***

La natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto e che trovano applicazione al subappalto, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera seppur con alcune differenze.

La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell'Ordinanza del 27 agosto 2019, n. 21719, ha chiarito che la condotta negligente del subappaltatore, la quale integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, poiché idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità, pure essa di natura extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo. Nella fattispecie esaminata, il collegio di legittimità ha confermato la decisione resa dal giudice territoriale la quale, in relazione ai danni subiti dal committente a causa dei lavori di copertura di un edificio eseguiti dal subappaltatore e consistiti negli esborsi necessari conseguiti allo scoperchiamento del tetto, ha ricondotto la responsabilità del subappaltatore stesso all'art. 2043 c.c. Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale Catania Sez. III Sent., 21/11/2019) la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c. si applica finanche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della norma, la quale risulta ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto. Inoltre, in tema di inadempimento contrattuale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, l'imputabilità va estesa anche ai danni imprevedibili: nella fattispecie esaminata, la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 08 ottobre 2019, n. 25168) ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che il lavoratore, coscientemente inadempiente all'obbligo di informare il datore di lavoro sulle caratteristiche della società cui era stata affidata in subappalto l'esecuzione di determinati lavori, fosse tenuto a risarcire i danni conseguenti all'inadempimento della subappaltatrice, in quanto imprevedibili in difetto di

prova della inaffidabilità della stessa. Infine, il Tribunale di Brescia (Sez. II, 11 luglio 2019) si è pronunciato su un caso molto particolare e specifico, evidenziando che, in tema di appalto, le infiltrazioni di umidità negli ambienti importano problemi di insalubrità e abitabilità che rientrano fra i gravi vizi, valutabili ai sensi dell'art. 1669 c.c.: detta norma, infatti, individua una responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera pure a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l'appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell'opera (progettuale, direttiva o esecutiva), ponendo in tal modo a carico di essi una responsabilità diretta nei confronti del danneggiato, soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c. e fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, concorrente con il generale titolo della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., soggetto a propri termini di prescrizione e a ordinario regime dell'onere della prova.

### ***Natura del contratto di subappalto e rapporti con il contratto di appalto: è autonomo ma derivato?***

Il Codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto. Il relativo art. 1656 si limita, infatti, a prevederne il divieto in mancanza dell'autorizzazione del committente. È pacifico in dottrina e giurisprudenza che si tratti di un contratto derivato, o sub-contratto. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui da un determinato contratto ne derivi un altro avente lo stesso o analogo contenuto economico ed il medesimo tipo di causa di quello principale. Con il subappalto, in particolare, l'appaltatore affida a un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. Il subappalto attiene, pertanto, all'esecuzione del contratto di appalto e non interferisce nel contratto principale. A seguito della sua stipulazione vengono a coesistere due contratti di appalto dei quali il secondo è accessorio al primo in ordine sia cronologico che logico. In altre parole, il contratto di subappalto presuppone quello di appalto come ineliminabile presupposto e condizione di esistenza, di validità e di efficacia. Il subappalto appartiene, quindi, al genus del subcontratto, il quale secondo le indicazioni della dottrina, può essere definito quale derivazione di un contratto da un altro. Si tratta, quindi, di un contratto derivato poiché con esso l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto. Anche la dottrina si pone sulla stessa linea, individuando nel subappalto quel contratto d'appalto attraverso il quale l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire i lavori da lui assunti nell'originario contratto di appalto (Rubino). La natura di contratto di secondo grado o subcontratto tipica del subappalto fa sì che lo stesso risulti condizionato dalle vicende riguardanti il contratto principale di appalto. Ne consegue che se viene meno il contratto di appalto, verrà meno anche il contratto di subappalto. Il Tribunale di Ivrea (20 febbraio 2016) ha evidenziato che il subappalto costituisce un contratto autonomo, sia pure derivato, dal contratto di appalto, al quale il committente rimane estraneo nonostante l'autorizzazione ex art. 1656 c.c. Discende che al di fuori dell'ipotesi prevista

dall'art. 1676 c.c., il subappaltatore risulta privo di azione diretta verso il committente per far valere le pretese originanti dal contratto in applicazione delle regole generali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nelle ipotesi previste dalla legge, e di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. In definitiva, quale contratto derivato o subcontratto, le vicende del subappalto (quindi, contratto con cui l'appaltatore conferisce ad un terzo, subappaltatore, l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale) restano condizionate da quelle del contratto principale. Per l'effetto, gli artt. 1667 e 1668 c.c. (in tema di responsabilità per difformità e vizi dell'opera), i quali risultano applicabili anche al contratto di subappalto, essendo questo pur sempre un contratto di appalto, si applicano al contratto di subappalto con le seguenti differenze (Cassazione civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9766):

a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve;

b) come chiarito da autorevole dottrina, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità: ciò perché, prima di tale momento, l'appaltatore è privo dell'interesse ad agire. Il committente, infatti, potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, in quanto nessun danno (non essendo il destinatario dell'opera) sarebbe a lui derivato dall'esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore;

c) per l'effetto, l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità.

### ***Considerazioni conclusive***

Come sopra evidenziato, il subappalto è il contratto attraverso il quale l'appaltatore affida a un terzo (c.d. subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro a esso appaltato. Il contratto di subappalto ha un carattere accessorio rispetto al contratto di appalto, nel senso che il contratto di subappalto presuppone quello di appalto come ineliminabile presupposto e condizione di esistenza, di validità e di efficacia. Siffatto contratto, inoltre, fa nascere un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore rispetto al quale il committente è estraneo perché non acquista diritti né assume obblighi nei confronti del subappaltatore. Sono proprio le caratteristiche del contratto de quo e l'ineliminabile rapporto con il contratto di appalto ad aver posto il problema del carattere autonomo o derivato del contratto di subappalto, in ragione degli effetti discendenti dall'una

o dall'altra qualificazione.

Più recentemente, il Tribunale civile di Sondrio (Sez. Unica, 13 gennaio 2020), in linea con la giurisprudenza più evoluta, ha ribadito che la natura di contratto derivato del subappalto comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con due principali differenze:

- l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, in quanto il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;

- l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi ovvero difformità.

## LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

### *RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DEI TERZI*

#### **Corte d'Appello di Milano civ., Sez. IV, 27 novembre 2019, n. 4714**

Nell'esecuzione del contratto di appalto è configurabile la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale "nudus minister" privo dell'autonomia che normalmente gli compete, o allorquando risultino presenti gli estremi della "culpa in eligendo", il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi trovano applicazione anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi, abbia esercitato un'ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore.

### *RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE*

#### **Cassazione civ., Sez. Lavoro, 25 ottobre 2019, n. 27382**



La peculiarità dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva comporta che il committente sia solidalmente responsabile per i contributi previdenziali non versati da un subappaltatore anche nel caso in cui nel contratto di appalto sia pattuito il divieto di subappalto e ciò, a maggior ragione, ove il committente non abbia adeguatamente controllato che il personale adibito all'esecuzione dell'appalto fosse dipendente dall'appaltatore.

#### *CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN IPOTESI DI DIVIETO DI SUBAPPALTO*

##### ***Cassazione civ., Sez. Lavoro, 25 ottobre 2019, n. 27382***

Sussiste obbligo per il committente, con riferimento a tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche ove tra committente ed appaltatore sia stato convenuto il divieto di subappalto. Infatti, l'obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva, in quanto i rapporti di lavoro e previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.

#### *LEGITTIMITÀ DEL SUBAPPALTO*

##### ***Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 27 agosto 2019, n. 21719***

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore.

Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione negozio.

#### *CONDOTTA NEGLIGENTE DEL SUBAPPALTATORE*

##### ***Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 27 agosto 2019, n. 21719***

La condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità - anch'essa di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ai danni subiti dal committente a causa dei lavori di copertura di un edificio eseguiti dal subappaltatore e consistiti negli esborsi necessari conseguiti allo

scoperchiamento del tetto, ha ricondotto la responsabilità del subappaltatore medesimo all'art. 2043 c.c.).

#### *DENUNCIA DEI VIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE AL SUBAPPALTATORE*

##### ***Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24717***

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

35

#### *POSIZIONE DI GARANZIA DELL'APPALTATORE*

##### ***Cassazione pen., Sez. IV, 8 giugno 2015, n. 24470***

In tema prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore che si avvalga di maestranze in regime di subappalto ovvero anche di lavoratori autonomi, qualora provveda ad inserire dette maestranze nell'organizzazione aziendale, in assenza di specifiche deleghe al titolare della ditta operante in subappalto, assume il ruolo di garante, rispetto alla sicurezza del cantiere.

#### *FACOLTÀ DEL SUBAPPALTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTA IN CONTRATTO*

##### ***Tribunale di Milano civ., Sez. VII, 13 febbraio 2013, n. 2122***

La violazione del divieto fissato dall'art. 1656 c.c. di per sé non costituisce una grave violazione delle obbligazioni contrattuali, idonea, ex art. 1455 c.c., a legittimare la risoluzione. Oggetto specifico della prestazione contrattuale nel contratto di appalto è l'esecuzione dell'opera commissionata immune da vizi e rispondente alle esigenze del committente, restando sostanzialmente indifferente che l'esecuzione dell'opera, totalmente o parzialmente, venga eseguita mediante singoli contratti di subappalto. L'esperienza mostra come l'attività di impresa, nella prassi, faccia continuo ricorso all'integrazione orizzontale delle competenze. Recenti elaborazioni dottrinali negano che l'intuitus personae incida sul profilo causale del contratto di appalto in maniera tale da rappresentare un tassello indispensabile della fattispecie: da un lato, la disposizione dell'art. 1674 c.c. fissa il principio secondo cui il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata il motivo determinante della sua conclusione; dall'altro,

l'art. 81 L. Fall. dispone, per il caso di fallimento dell'appaltatore, che il curatore possa subentrare nel rapporto in corso salva l'ipotesi, anche in questo caso, che la considerazione della persona dell'appaltatore si stato il motivo determinante del contratto. Le disposizioni richiamate testimoniano che la rilevanza, agli effetti della legge, della persona dell'appaltatore, non è un naturale negotii, bensì viene rimessa ad una precisa manifestazione della volontà delle parti in tal senso. La violazione del disposto dell'art. 1656 c.c. lungi dal legittimare la risoluzione del contratto per inadempimento, ha come esclusiva conseguenza che l'appaltatore risponde nei confronti dell'appaltante anche per i vizi dell'opera che siano imputabili alla condotta del subappaltatore non autorizzato.

## LA PRATICA

### IL CASO CONCRETO

#### **Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 27 agosto 2019, n. 21719**

Con atto di citazione una S.r.l. conveniva in giudizio due società cooperative e premesso di aver commissionato a una di esse i lavori di ristrutturazione di un capannone, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti allo scoperchiamento del tetto, verificatosi due volte. Esponeva che dall'accertamento tecnico preventivo effettuato prima della causa era emerso che la copertura era stata realizzata malamente in modo difforme dal progetto e chiedeva, pertanto, la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni subiti, rappresentati anche dall'affidamento ad altra impresa dei lavori di sistemazione del manufatto. Il giudizio veniva interrotto, a seguito dell'ammissione di una cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Con successivo ricorso la causa veniva riassunta dalla S.r.l. solamente nei confronti di una cooperativa e della compagnia di assicurazione. Le convenute rimaste in giudizio sollevavano, a quel punto, eccezione di estinzione del processo. Dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria e disponeva la separazione limitatamente al rapporto processuale tra la S.r.l. e una sola società cooperativa. Le prove richieste dalle parti venivano respinte. Il Tribunale rigettava la domanda proposta e condannava la parte soccombente a rifondere alle altre parti le spese di causa. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.r.l. insistendo nelle domande formulate in primo grado e, in particolare, sulle prove non accolte, inclusa una c.t.u., necessaria per determinare la congruità delle somme versate per eliminare i vizi. La Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello e condannava l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio. Secondo la Corte di Appello, nel caso di specie, la responsabilità invocata era quella extracontrattuale e, dunque, comportava la prova da parte della s.r.l. della colpa grave della società cooperativa nella determinazione del danno, prova che è mancata. Per altro, l'attrice aveva azionato una tipica azione contrattuale, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e non ha mai fatto riferimento ad un titolo di responsabilità extracontrattuale, introducendolo in giudizio solo tardivamente.

### *La decisione resa dalla Cassazione*

Nel rigettare il ricorso, il collegio osserva che la condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dare luogo a responsabilità extracontrattuale nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il suo diritto (ovvero il suo diritto di credito) ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto e a cagionare a tale ultimo un pregiudizio ingiusto, sub specie, degli esborsi necessari ai fini della rimozione di vizi e difformità. Con la specificazione che la responsabilità extracontrattuale riferita al subappaltatore è riconducibile alla normativa di cui all'art. 2043 c.c. anche quale lesione di un diritto di credito, secondo la prospettazione dottrinale, confermata anche dalla giurisprudenza, che anche il terzo che ha ostacolato o reso impossibile l'adempimento di un obbligo può essere chiamato a rispondere, secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale. Sicché la responsabilità del subappaltatore nei confronti del committente originario, non è riconducibile alla normativa di cui all'art. 1669 c.c.-, anche se questa integra gli estremi di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, dovendosi considerare che la normativa ex art. 1669 c.c. presuppone, comunque, il rapporto diretto tra appaltatore e committente, ma sarebbe riconducibile, direttamente, alla normativa di cui all'art. 2043 c.c. Nei confronti del subappaltatore non potrebbe invocarsi direttamente o analogicamente, la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. poiché questa consente un'azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale, ma la limita dal lato passivo al solo appaltatore (o al venditore costruttore) che il legislatore ha voluto porre come unico garante della solidità e stabilità dell'edificio. La Corte distrettuale ha tenuto conto del principio appena indicato, infatti, specificando che la responsabilità azionata nei confronti della società cooperativa da parte della committente originaria non poteva che essere quella extracontrattuale e, non quella contrattuale, perché non sussisteva alcun rapporto tra committente originaria, la società S.r.l., e subappaltatore, società cooperativa, ha chiarito che la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale era inammissibile perché introdotta in giudizio tardivamente e comunque, in quanto la S.r.l. non aveva dato prova della colpa della società cooperativa nell'eseguire i lavori di che trattasi (la copertura dell'edificio oggetto del giudizio), secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale. D'altra parte, come ha avuto modo di affermare la stessa Corte in altra occasione (n. 16917 del 02/08/2011): in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. Pertanto, inconferenti sono risultate le deduzioni della ricorrente in ordine all'autonomia organizzativa ed imprenditoriale del sub appaltatore, non solo in quanto la sentenza esclude la responsabilità del

subappaltatore nei confronti del committente, ritenendo che quale responsabilità extracontrattuale era stata eccepita tardivamente, ma anche perché, ai fini della responsabilità del subappaltatore nei confronti del committente, è necessaria solo la dimostrazione del fatto illecito in tutte le sue componenti, ovvero: il fatto dannoso, il danno, il nesso di causalità, la colpa o il dolo del danneggiante. Senza dire che non sussistendo, tra committente e subappaltatore, un rapporto contrattuale, quest'ultimo non può mai assumere la posizione di un nudus minister del committente.



## Mediazione obbligatoria, l'onere grava sul creditore

*Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Diritto online", 18 settembre 2020*

### **Corte di cassazione - Sezioni unite civili – Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596**

"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Lo hanno chiarito le Sezioni unite con la decisione n. 19596/2020 segnando un importante cambio di passo rispetto alla sentenza n. 24629 del 2015.

Con la precedente decisione la Corte aveva infatti affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione era da porre a carico della parte opponente. A ciò la Cassazione era addivenuta attraverso una serie di considerazioni incentrate sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che può consentire di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento definitivo, e sulla ravvisata opportunità di porre l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al decreto; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.

Tale impostazione ricorda la pronuncia non ha tuttavia "raccolto l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili", ragion per cui, prosegue la Corte, un intervento a Sezioni unite si rende "quanto mai opportuno".

Per il massimo consenso dunque l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 24629 de 2015 "non

può essere confermato" e il contrasto esistente nella giurisprudenza va composto "stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto". "Militano in questo senso - scrive la Corte - argomenti di carattere testuale, logico e sistematico e tale interpretazione deve ritenersi l'unica costituzionalmente orientata".



## Indegno a succedere il marito che firma il testamento olografo della moglie

Francesco Machina Grifeo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 15 settembre 2020

### **Corte di cassazione - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19045**

Scatta l'indegnità a succedere per il marito che abbia firmato e datato al posto della moglie la scheda testamentaria da lei redatta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 19045 di ieri, respingendo il ricorso proposto dal coniuge (e poi un volta deceduto riassunto dalla nuova compagna) contro gli eredi.

Per il Tribunale che aveva accolto le ragioni del marito si trattava di un "falso innocuo" dal momento che la firma apocrifa, "molto probabilmente" opera del marito, era stata apposta su di una scheda testamentaria "di per sé invalida in quanto non sottoscritta dalla testatrice". Mentre l'indegnità si configurerebbe, sempre secondo il Tribunale, soltanto quando l'alterazione vada a incidere su un testamento pienamente valido ed efficace.

Di diverso avviso la Corte di appello secondo cui il caso rientra, non già nell'ambito disciplinato dall'art. 463 n. 6 c.c., che prevede come causa di indegnità l'ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento, ma nella diversa ipotesi prevista dall'art. 463 n. 6 c.c., che regola il caso della formazione o dell'uso consapevole di un testamento falso: con la differenza che mentre nella prima ipotesi è richiesta la presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace, nella seconda, invece, la norma, facendo riferimento alla formazione o all'utilizzo di un testamento falso, prescinde completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore.

Non solo, aggiungeva la Corte, si è in presenza di un testamento falso anche nel caso di apposizione "ad un documento redatto dal testatore" di una sottoscrizione apocrifa e/o di una data da parte di persona diversa, in entrambi i casi infatti mancano gli elementi considerati essenziali dall'art. 602 c.c..

Un ragionamento condiviso dalla VI Sezione civile secondo cui il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui "la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver

inteso offendere la volontà del de cuius perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato".



## Circonvenzione di persone incapaci: c'è reato in presenza di un rapporto squilibrato fra vittima e agente

Giuseppe Amato, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 22 settembre 2020

**Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 11 agosto 2020, n. 23792**

Sul reato di circonvenzione di persone incapaci, la Cassazione con la sentenza 23792/2020, spiega che può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che in tema di circonvenzione di persone incapaci, il fatto che la legge individui tre categorie di soggetti passivi (il minore, l'infermo psichico e il deficiente psichico), distinguendo quindi tra infermo psichico e deficiente psichico e non considerando necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per «infermità psichica» deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la «deficienza psichica» è identificabile in un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l'emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza di carattere).

In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la

possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica.

Tale situazione di minorata capacità deve essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (sezione IV, 30 marzo 2017, D.M. e altri, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che aveva ravvisato il reato motivando in termini convincenti non solo sulle accertate condizioni psicofisiche pregiudicate di alcune delle vittime, ma anche e soprattutto sul tema della riconoscibilità di tali condizioni, tali da avere indotto gli imputati alla scelta delle vittime e poi ad approfittare di queste condizioni pregiudicate - in primo luogo, l'ipoacusia - determinate anche dall'età avanzata; in termini, sezione II, 12 giugno 2014, S. In altri termini, per la configurabilità del delitto di cui all'articolo 643 del Cp, non si richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.

44

In particolare, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito (sezione II, 18 luglio 2018, V. e altro).

## Il contributo causale alla commissione del reato fa scattare la violenza sessuale di gruppo

Giuseppe Amato, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Quotidiano del Diritto*”, 14 settembre 2020

**Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 3 luglio 2020, n. 19987**

Per la configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo e per l'affermazione della partecipazione allo stesso non è necessario che tutti i partecipi abbiano preso parte a tutti i segmenti della condotta, né che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'articolo 609-bis del Cp. Lo ribadisce la Suprema corte con la sentenza 19987/2020.

È principio pacifico quello secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo, non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'articolo 609-bis del codice penale (di recente, sezione III, 20 febbraio 2018, C.).

Va altresì ricordato che il reato di violenza sessuale di gruppo, che presuppone la «partecipazione di più persone riunite» ad atti di violenza sessuale è configurabile anche nell'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due, non essendo a tal fine necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, essendo invece sufficiente la mera presenza di tutti, anche se l'atto viene poi posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti. Ciò in quanto l'elemento caratterizzante del reato è la presenza nel luogo del fatto di tutti i partecipi nel momento in cui viene posta in essere l'azione violenta o intimidatoria, cui la vittima non può sottrarsi per la più efficace costrizione esercitata da una pluralità di persone presenti sul posto, anche se appunto l'atto sessuale sia posto in essere da uno solo dei partecipi o da costoro a turno (sezione III, 13 maggio 2009, B. e altro).

# Rassegna di giurisprudenza

## CIVILE

### Esdebitazione: prudente apprezzamento del giudice per la concessione del beneficio

*a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto"*

#### **Fallimento e procedure concorsuali - Riparto - Esdebitazione - Soddisfacimento dei creditori ex art 142 L.F. - Valutazione del giudice - Criteri.**

Nell'esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall' art.142, c. 2, L. Fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto; la valutazione comparativa del presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ma deve essere operata secondo un'interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.

• **Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 30 luglio 2020 n. 16263**

#### **Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti esdebitazione - Presupposto oggettivo ex art. 142, comma 2, l.fall. - Portata - Prudente apprezzamento del giudice - Nozione.**

In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.

• **Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 27 marzo 2018 n. 7550**

#### **Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali - Totale insoddisfazione di tutti i creditori chirografari - Compatibilità - Sussistenza.**

In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali,

prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

• **Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 agosto 2016 n. 16620**

**Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Condizioni ostative - Mancato soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori concorsuali - Portata - Mancate ripartizioni utili in favore di alcuni creditori - Irrilevanza - Fondamento.**

In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs., 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, c. secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità e altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.).

47

• **Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 18 novembre 2011 n. 24214**

## PENALE

# Applicazione di misure di prevenzione nei giudizi di cosiddetta "pericolosità generica"

*a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto"*

### **Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Giudizio - Valutazione.**

In tema di misure di prevenzione disposte nei confronti di soggetti c.d. pericolosi generici, e nell'ipotesi di aggravamento della misura, il giudizio di pericolosità deve essere strutturato intorno a fatti suscettibili di assumere rilievo quale indice di pericolosità del soggetto ricostruita intorno al requisito necessario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e non su condotte di mera violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione che appaiano riconducibili a manifestazioni delle condizioni psichiatriche del soggetto.

48

• **Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2020 n. 24635**

### **Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Corte cost. n. 24 del 2019 - Provvedimenti definitivi anteriori di applicazione di misure di prevenzione personali fondate sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Mancanza di "idonea base legale" - Revocabilità - Ragioni.**

In tema di misure di prevenzione è "sostanzialmente illegittimo", e dunque suscettibile di revoca in sede di esecuzione, il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che sia privo di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito - delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso - necessario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lettera b) dell'articolo 1 del detto decreto.

• **Corte di cassazione, sezione I, sentenza 8 aprile 2020 n. 11661**

### **Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Pericolosi generici - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - Effetti della sentenza della corte costituzionale n. 24 del 2019 sui procedimenti in corso - Persistente legittimità della misura fondata anche sulla lett. b) dell'art. 1 del citato decreto - Condizioni - Fattispecie.**

Le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento di confisca di beni disposto nei confronti di un soggetto che, dedito all'attività di usura e riscossione violenta dei crediti per un lasso temporale di circa quindici anni, aveva ricavato da tali attività introiti di rilevante importo che, unitamente alla attività di evasore fiscale seriale, risultavano costituire l'ammontare prevalente del suo reddito).

- **Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 aprile 2020 n. 12001**

**Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Revoca, modificazione o sospensione - Aggravamento della misura - Giudizio di pericolosità - Valutazione ex novo - Esclusione.**

Nell'ipotesi di aggravamento della misura di prevenzione personale, non si deve procedere "ex novo" al giudizio di pericolosità, essendo stata quest'ultima già definitivamente accertata in sede applicativa della misura. (La Corte ha precisato che, in caso di aggravamento, la valutazione è relativa ai "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità).

- **Corte di cassazione, sezione V, sentenza 16 aprile 2018 n. 16790**

# Rassegna di normativa

(G.U. 28 settembre 2020 - n. 240)

## Ambiente

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

#### DECRETO 31 luglio 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 2 novembre 2019 al 19 novembre 2019. (20A04726)

(G.U. 4 settembre 2020 n. 220)

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

#### DECRETO 14 agosto 2020

Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020. (20A04737)

(G.U. 5 settembre 2020 n. 221)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### ORDINANZA 10 agosto 2020

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (20A04751)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### ORDINANZA 10 agosto 2020

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (20A04752)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### ORDINANZA 10 agosto 2020

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (20A04753)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

#### DECRETO 10 luglio 2020

Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica». (20A04775)

(G.U. 9 settembre 2020 n. 224)

### DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)

(G.U. 11 settembre 2020 n. 226)

### DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00136)

(G.U. 12 settembre 2020 n. 227)

### DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137)

(G.U. 12 settembre 2020 n. 227)

### DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138)

(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2020



FINAMAR  
GROUP



GRUPPO24ORE

Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. (20A04881)  
(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2020**

Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019. (20A04840)  
(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**DECRETO 19 maggio 2020**

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20A04900)  
(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**DECRETO 5 agosto 2020**

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20A04901)  
(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 10 settembre 2020**

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera. (Ordinanza n. 701). (20A04902)  
(G.U. 15 settembre 2020 n. 229)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 6 agosto 2020**

Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. (20A04874)  
(G.U. 16 settembre 2020 n. 230)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 11 settembre 2020**

Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. (20A04996)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 21 settembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 234)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2020**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (20A05075)  
(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 28 gennaio 2020, n. 123**

Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano. (20G00142)  
(G.U. 25 settembre 2020 n. 238)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 15 settembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 702). (20A05198)  
(G.U. 25 settembre 2020 n. 238)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 25 settembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05270)  
(G.U. 26 settembre 2020 n. 239)

**LEGGE 25 settembre 2020, n. 124**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00143)



**FINAMAR**  
GROUP



**GRUPPO24ORE**

## **Appalti**

### **AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

#### **DELIBERA 29 luglio 2020**

Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020. (Delibera n. 721/2020). (20A04788)

(G.U. 10 settembre 2020 n. 225)

## **Economia e Fisco**

### **BANCA D'ITALIA**

#### **PROVVEDIMENTO 25 agosto 2020**

Disposizioni per l'invio dei dati aggregati. (20A04767)

(G.U. 8 settembre 2020 n. 223)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 2 settembre 2020**

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Macerata nel giorno 4 agosto 2020. (20A04784)

(G.U. 10 settembre 2020 n. 225)

### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

#### **DECRETO 1 settembre 2020**

Modalita' di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni. (20A04825)

(G.U. 12 settembre 2020 n. 227)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 10 giugno 2020**

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2020, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta sulle piattaforme marine (IMPi). (20A04899)

(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2020**

Disciplina delle modalita' e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalita' e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. (20A04907)

(G.U. 17 settembre 2020 n. 231)

### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

#### **DECRETO 30 giugno 2020**

Modifica dei piani finanziati con i mutui di cui al decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui bei 2018). (Decreto n. 42/2020). (20A05060)

(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

#### **DECRETO 30 giugno 2020**

Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalita' di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 43/2020). (20A05061)

(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

#### **DECRETO 14 agosto 2020**

Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020. (20A05058)

(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2020**


Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. (20A05152)

(G.U. 28 settembre 2020 n. 240)

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2020**

Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici. (20A05153)

(G.U. 28 settembre 2020 n. 240)



**FINAMAR**  
GROUP



**GRUPPO24ORE**

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **DECRETO 11 settembre 2020**

Modalità di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell'epidemia da COVID-19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono ad oneri di servizio pubblico. (20A05151)

(G.U. 28 settembre 2020 n. 240)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **DECRETO 23 giugno 2020**

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020. (20A05150)

(G.U. 28 settembre 2020 n. 240)

## **Immobili/Edilizia/Urbanistica/Trasporti/Demanio**

### **DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 109**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato. (20G00128)

(G.U. 5 settembre 2020 n. 221)

## **ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

### **COMUNICATO**

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (20A05057)

(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

## **Professioni & Lavoro**

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

#### **DECRETO 11 giugno 2020, n. 108**

Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127)

(G.U. 4 settembre 2020 n. 220)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **DECRETO 7 agosto 2020**

Determinazione del contributo che gli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2020, devono versare al medesimo Fondo. (20A04731)

(G.U. 5 settembre 2020 n. 221)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

### **DECRETO 19 agosto 2020**

Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20A04728)

(G.U. 5 settembre 2020 n. 221)

## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

### **DECRETO 24 giugno 2020, n. 112**

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. (20G00130)

(G.U. 8 settembre 2020 n. 223)

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

### **DECRETO 7 luglio 2020**

Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare. (20A04766)

(G.U. 8 settembre 2020 n. 223)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

### **CIRCOLARE 13 maggio 2020**

Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni. (20A04799)

(G.U. 11 settembre 2020 n. 226)

## **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

### **DECRETO 12 agosto 2020**



**FINAMAR**  
GROUP



**GRUPPO 24 ORE**

Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03). (Decreto n. 446/2020). (20A04835)  
(G.U. 12 settembre 2020 n. 227)

#### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera n. 66/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 26 giugno 2020. (20A04863)  
(G.U. 16 settembre 2020 n. 230)

#### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera n. 108/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 4 marzo 2020. (20A04864)  
(G.U. 16 settembre 2020 n. 230)

#### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera n. 92/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 16 luglio 2020. (20A04866)  
(G.U. 16 settembre 2020 n. 230)

#### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera n. 76/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 18 giugno 2020. (20A04867)  
(G.U. 16 settembre 2020 n. 230)

#### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera n. 54 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 2 luglio 2020. (20A05085)  
(G.U. 24 settembre 2020 n. 237)

#### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 8 luglio 2020. (20A05087)  
(G.U. 24 settembre 2020 n. 237)

#### **DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2020**

Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP). (20A05017)  
(G.U. 25 settembre 2020 n. 238)

### ***Pubblica Amministrazione***

#### **AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 31 agosto 2020**

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2020-2021. (Determina AMM/PPA n. 478/2020). (20A04735)  
(G.U. 4 settembre 2020 n. 220)

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2020, n. 110**

Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (20G00129)  
(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

#### **DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111**

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134)  
(G.U. 8 settembre 2020 n. 223)

#### **LEGGE 14 agosto 2020, n. 114**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. (20G00132)  
(G.U. 10 settembre 2020 n. 225)

#### **LEGGE 14 agosto 2020, n. 115**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. (20G00133)  
(G.U. 11 settembre 2020 n. 226)



**DECRETO-LEGGE 11 settembre 2020, n. 117**

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. (20G00140)  
(G.U. 12 settembre 2020 n. 227)

**LEGGE 11 settembre 2020, n. 120**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00139)  
(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

**DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. 122**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (20G00141)  
(G.U. 15 settembre 2020 n. 229)

**MINISTERO DELLA SALUTE****DECRETO 24 luglio 2020**

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020. (20A04913)  
(G.U. 17 settembre 2020 n. 231)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Specchia e nomina del commissario straordinario. (20A04938)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Celico e nomina del commissario straordinario. (20A04939)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Frignano e nomina del commissario straordinario. (20A04940)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Rodengo Saiano e nomina del commissario straordinario. (20A04941)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DECRETO 31 agosto 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Cervinara e l'Ufficio del giudice di pace di Montoro Superiore. (20A04932)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DECRETO 31 agosto 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Citta' di Castello. (20A04933)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DECRETO 31 agosto 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Civitavecchia. (20A04934)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DECRETO 31 agosto 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Fano. (20A04935)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DECRETO 31 agosto 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Paola. (20A04936)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DECRETO 31 agosto 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Castelvetrano e per l'Ufficio del giudice di pace di Pantelleria. (20A04937)  
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)



**FINAMAR**  
GROUP



**GRUPPO**  
**24**  
**ORE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Mariglianella e nomina del commissario straordinario. (20A04956)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 233)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del commissario straordinario. (20A04957)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 233)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Teana e nomina del commissario straordinario. (20A04958)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 233)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Sambuci e nomina del commissario straordinario. (20A04959)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 233)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020**

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Mezzojuso. (20A04951)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 234)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Castellabate. (20A04950)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 234)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Beinasco e nomina del commissario straordinario. (20A04952)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 234)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Montemesola e nomina del commissario straordinario. (20A04953)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 234)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2020, concernente l'approvazione della Strategia nazionale per le competenze digitali. (20A05036)  
(G.U. 19 settembre 2020 n. 234)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Bruzolo. (20A04943)  
(G.U. 22 settembre 2020 n. 235)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Nasino. (20A04944)  
(G.U. 22 settembre 2020 n. 235)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie e nomina del commissario straordinario. (20A04945)  
(G.U. 22 settembre 2020 n. 235)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni e nomina del commissario straordinario. (20A04946)  
(G.U. 22 settembre 2020 n. 235)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Capurso e nomina del commissario straordinario. (20A04947)  
(G.U. 22 settembre 2020 n. 235)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte Matese e nomina del commissario straordinario. (20A05002)  
(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Neviano e nomina del commissario straordinario. (20A05003)  
(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020**

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte. (20A04954)  
(G.U. 24 settembre 2020 n. 237)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi e nomina del commissario straordinario. (20A04948)



**FINAMAR**  
GROUP



**GRUPPO**  
**24**  
**ORE**

(G.U. 24 settembre 2020 n. 237)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Gambara. (20A04949)

(G.U. 24 settembre 2020 n. 237)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Lardirago e nomina del commissario straordinario. (20A05011)

(G.U. 24 settembre 2020 n. 237)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2020**

Scioglimento del consiglio comunale di Polia e nomina del commissario straordinario. (20A05012)

(G.U. 24 settembre 2020 n. 237)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020**

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Cutro. (20A04955)

(G.U. 26 settembre 2020 n. 239)

***Sicurezza***

**LEGGE 14 agosto 2020, n. 113**

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (20G00131)

(G.U. 9 settembre 2020 n. 224)



GRUPPO<sup>24</sup>ORE

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2020 Il Sole 24 ORE S.p.a.

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



**FINAMAR**  
GROUP



GRUPPO<sup>24</sup>ORE